



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione **XIII** *2* *1*

All.ti n. *|*

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet rcasicura.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) in data *omissis* , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) *omissis* , ha comunicato di aver dismesso la proprietà del sito internet rcasicura.it e chiesto all'IVASS di rimuoverlo dalla sua pagina informativa all'interno del Portale RUI;
 - b) a fronte della comunicazione ricevuta, il dominio è stato rimosso dal RUI e conseguentemente dalla lista dei domini *internet* degli intermediari pubblicata sul sito istituzionale dell'IVASS;
 - c) in esito agli approfondimenti del caso, è stato rilevato che il sito accessibile in *internet* presentava alcune anomalie e che, in particolare, la veste grafica era comune a quella di diversi domini che erano già stati accertati come irregolari;
 - d) il sito rcasicura.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta il riferimento *omissis* , lo stesso intermediario che ha comunicato di averlo dismesso e che ne ha chiesto la rimozione dal RUI, e l'indirizzo *e-mail omissis* ;
 - e) *omissis* , l'IVASS ha chiesto al predetto indirizzo *e-mail* informazioni sulla titolarità del sito, sul suo utilizzo e di ricevere un riscontro entro tre giorni. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine concesso;
 - f) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito è stato registrato in *internet* attraverso 1 Api GmbH (*Registrar*) *omissis* (*Registrant*), lo stesso soggetto che ne aveva comunicato la dismissione ed è stato individuato il nominativo di *omissis* , quale amministratore di contatto;
 - g) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto a *omissis* , persona iscritta nel RUI *omissis* , di acquisire, entro 3 (tre) giorni, ogni utile informazione riguardo al sito e al suo utilizzo;

-
- h) *omissis* , l'IVASS ha ricevuto una risposta con la quale il citato intermediario ha negato il proprio coinvolgimento nella registrazione e nell'utilizzo del sito e ha fatto presente che avrebbe provveduto ad interessare le preposte Autorità giudiziarie per la tutela dei propri interessi;
- i) il sito *internet rcasicura.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet rcasicura.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* rcasicura.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

]